

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALEO E L'ASSOCIAZIONE "LE FAVOLE"
PER L'ACQUISTO DI POSTI NELLA UNITA' D'OFFERTA SOCIO-EDUCATIVA PER LA PRIMA
INFANZIA DEL MICRONIDO DENOMINATO "Bottega Delle Favole"**

L'anno, il giorno del mese di, negli uffici del Comune di Maleo, piazza XXV aprile, 1;

TRA

Il Comune di Maleo, C.F. 82502910159. P. IVA 06434740152, nella persona del Funzionario responsabile dell'Area Finanziaria e Servizi alla Persona dott.ssa Maria Alessandra Pucilli,

E

l'Associazione "Le Favole", avente sede legale in Maleo (viale Italia 16) e sede operativa nel comune di Maleo Viale Italia 16 C.F. 90519140157, nella persona del suo legale rappresentante MAURO SINA nato a CODOGNO il 17/06/1974 (C.F: SNIMRA74H17C816B);

PREMESSO

Che con il Comune di Maleo si pone come obiettivo di aiutare le famiglie residenti che necessitano di affidare i propri figli, nell'arco della giornata, a strutture qualificate sia sotto l'aspetto psico-pedagogico-educativo che di assistenza alla persona, in considerazione del sempre maggiore impegno lavorativo dei genitori;

Che il Comune di Maleo è privo di offerta pubblica del servizio di micronido;

che il micro nido denominato "LA BOTTEGA DELLE FAVOLE" gestito dall'Associazione "Le Favole" svolge il servizio educativo e sociale per bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione nel quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto all'educazione; costituisce, inoltre, servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari;

Che il legale rappresentante del micro nido denominato "LA BOTTEGA DELLE FAVOLE " ha presentato i costi a preventivo specifici per l'unità d'offerta, che risultano essere pari a € 430,00 per l'intera giornata e € 370 o € 230 (a seconda della fascia oraria scelta) per la frequenza part time;

Che l'Associazione " Le Favole" associazione di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 333 e successive modificazioni e integrazioni, costituita mediante scrittura privata, in data 03 agosto 2014, prevede fra gli scopi statutari quello di favorire lo sviluppo e la creazione di spazi per minori quali asili nido, baby garden.....

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Maleo e l'Associazione "Le Favole" definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'attività citata;

Art. 2 – Finalità della convenzione

Finalità della convenzione è **favorire l'accesso ai** servizi per la prima infanzia **a favore** delle famiglie con figli tra i 3 ed i 36 mesi residenti nel Comune di Maleo.

Art. 3 – Impegni e compiti del gestore

Il gestore si impegna a:

1) gestire il servizio di micronido in conformità ai requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. VII/20588 del 11.2.2005 e nel rispetto delle circolari attuative (N. 45 del 18.10.2005) e requisiti organizzativi generali di cui alla delibera di Giunta regionale N.7/ 20943 DEL 16 FEBBRAIO 2005 nonché di ogni altro emesso dalla Regione Lombardia;

2) mettere a disposizione per l'attività di micronido i locali siti in Maleo Viale Italia n. 16 per una capienza massima di N. 10 bambini ; per i micronidi non è previsto l'incremento del 20%, pertanto l'Associazione deve garantire la compresenza di un numero massimo di 10 bambini. (circolare regionale n. 45 del 18.10.2005 e circolare n. 11 del 18.10.2005 D.G.R: famiglia e solidarietà);

3) garantire la compresenza di due operatori durante tutto l'orario di apertura del servizio;

4) di essere in regola per il funzionamento della struttura, avendo inoltrato prima dell'inizio dell'attività, ai sensi della Legge Regione Lombardia N. 3/2008, la Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) in data 10.08.2015 e di essere in regola per lo svolgimento dell'attività di micronido;

5) garantire l'Osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza suoi luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori nonché in materia di trattamento dei dati personali;

6) garantire l'apertura annuale minima del servizio dal 1° settembre al 30 giugno e fino al 31 luglio su richiesta delle famiglie; (le date sono da armonizzare con il calendario annuale della cadenza del giorno settimanale).

Il mese di luglio è facoltativo per le famiglie. Nel mese di agosto periodo di chiusura dell'attività dare la disponibilità ad effettuare aperture straordinarie per esigenze delle famiglie;

7) garantire l'apertura settimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00 con possibilità di anticipo alle ore 7,20 e posticipo fino alle ore 17,00 o 18,00;

8) a praticare le seguenti quota di iscrizione, tariffe e fasce di frequenza:

QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE

€ 40,00 comprensiva di quota associativa,assicurativa e di mantenimento nella struttura;

TARIFFE MENSILI E FASCE DI FREQUENZA

A) Frequenza Settimanale Intera dal lunedì al venerdì

430,00 € 8,00 -16,00

€ 370,00 8,00-13,00

€ 250,00 13,00-16,00

€ 300,00 11,00-16,00

B) Frequenza a settimana Ridotta

€ 330,00 8,00-16,00 tre giorni a settimana

€ 250,00 8,00-16,00 due giorni a settimana

€ 270,00 8,00-13,00 tre giorni a settimana

€ 190,00 8,00-13,00 due giorni a settimana

In caso di assenze brevi a qualsiasi titolo, sia per entrambe le tipologie di frequenza (settimana intera o ridotta) le tariffe sono rimosse per intero.

9) a fornire il pasto al costo di € 4,00;

10) alla riduzione del 20% sulle tariffe mensili, per un mese di assenza consecutiva del bambino dovuta a malattia. La riduzione è prevista soltanto per assenze da malattia non superiori a due mensilità. Per assenze superiori è dovuta la tariffa mensile intera.

11) osservare le condizioni previste dalla carta dei servizi;

12) garantire libertà di accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica,

13) mettere a disposizione del Comune un numero massimo di 6 posti secondo i criteri di preferenza indicati al successivo art 4 punto 1) e di prendere atto che in caso di utilizzo di detti posti la retta sarà incassata per intero in quanto il Comune provvederà ad erogare il contributo direttamente alle famiglie;

14) accogliere i bambini, anche disabili che verranno segnalati dal Comune senza distinzione di genere, nazionalità, religione;

15) garantire il rapporto numerico, personale educativo/bambini per tutti i bambini accolti, nel rapporto 1:7 (Coordinatore, operatore socio educativo) nonché il personale per la somministrazione pasti e pulizie con impegno a comunicare all'inizio di ogni anno educativo al Comune di MALEO l'elenco del personale impiegato con le relative qualifiche;

16) garantire l'attività di formazione del personale ai sensi della delibera di Giunta Regione Lombardia 16.2.2005 n. 7/2005;

17) tenere la documentazione attestante la rilevazione delle presenze del personale (fogli firme, timbrature....)

18) tenere il registro delle presenze dei minori e l'elenco dei minori frequentanti con relative generalità , orari e tipologia delle frequenze;

19) segnalare tempestivamente al Comune il posto bambino resosi vacante;

20) trasmettere al Comune con cadenza mensile le fatture unitamente all'elenco delle presenze giornaliere effettive dei bambini al micronido al fine di verificare le riduzioni di retta per assenze;

21) collaborare con il Comune alla buona riuscita dell'azione, ponendo attenzione al bambino, al suo percorso educativo e alla famiglia, anche attraverso la divulgazione dei propri canali comunicativi dell'azione stessa e di eventuali servizi integrativi per la prima infanzia, compatibili con l'attività di micronido;

22) applicare alle tariffe soltanto l'aumento ISTAT con riferimento alla variazione percentuale del costo della vita per famiglie ed operai rilevato alla data del mese di luglio antecedente all'inizio dell'anno educativo;

23) ad applicare, a decorrere dall'anno educativo 2018/2019, nel caso di riconoscimenti al comune e/o famiglie di eventuali agevolazioni regionali o statali (es. nidi gratis...), le riduzioni di retta secondo le fasce ISEE previste dal vigente regolamento comunale, tabella n. 4 alla voce asili nido, approvato con deliberazione di C.C. n 16/2005 e successive modifiche di cui alle delibere di C.C. N. 68/ del 27.11.2006 e n. 57 del 28.9.2009 senza richiedere il pagamento delle rette alle famiglie beneficiarie della misura.

24) consentire al Comune di effettuare visite di verifica e controllo compresa la ristorazione;

Art. 4 – Impegni e compiti del Comune/Comuni/Ambito Territoriale

Il Comune si impegna a:

1. acquistare un numero massimo di 6 posti di nido seguendo l'ordine di precedenza previsto dalla carta dei servi del micronido (iscrizione di un fratello iscritto e frequentante il micronido; frequenza a settimana intera sia full time che part-time) con priorità per le famiglie residenti e la frequenza fulltime; In subordine la precedenza seguirà l'ordine delle richieste pervenute.
2. segnalare al gestore i nominativi dei bambini da accogliere; nel caso in cui il Comune non segnali al gestore la richiesta da parte delle famiglie dei posti oggetto della presente convenzione non è dovuto alcun pagamento del costo "vuoto per pieno" da parte del Comune. In tal caso il gestore ha facoltà di disporre liberamente dei posti non richiesti. Qualora il Comune faccia richiesta in corso d'anno, il gestore si impegna a verificare la capacità della struttura onde inserire, appena possibile e con priorità, l'utente segnalato dal Comune.
3. a riconoscere, per i n. 6 posti acquistati, un abbattimento alle famiglie nella **percentuale del 12% delle tariffe previste dal precedente art. 3 punto 7 lettere A) e B) con arrotondamento all'unità per eccesso o difetto per importi superiori o inferiori a 50 centesimi.**

In caso di assenza del bambino superiore a giorni dieci il prezzo si riduce del 50% per la frequenza settimanale e del 40% per la frequenza part-time ridotta a giorni.

Nessuna quota sarà dovuta per i posti rimasti vacanti durante l'anno educativo per ritiro anticipato.

4. erogare, mensilmente alle famiglie (genitore o altro soggetto legalmente legittimato che ha provveduto all'iscrizione) il contributo corrispondente all'abbattimento della retta pagata ogni mese, previa presentazione da parte del gestore, di regolari fatture della rette versate dai genitori ,

5. collaborare con il gestore alla buona riuscita dell'azione ponendo attenzione al bambino, al suo percorso educativo e alla famiglia, anche attraverso la divulgazione con i propri canali comunicativi dell'azione stessa e di eventuali servizi integrativi per la prima infanzia, compatibili con l'attività di asilo nido ;
6. il contributo alle famiglie non sarà oggetto di cumulo con altri contributi regionali: voucher, dote conciliazione etc.
7. **In caso di famiglie beneficiarie di eventuali agevolazioni regionali o statali (es. Nidi Gratis....)** il Comune eroga mensilmente al gestore, a titolo di corrispettivo, il solo valore differenziale intercorrente tra corrispettivo complessivo delle prestazioni e rette figurative comunali a carico degli utenti secondo i valori ISEE, come da regolamento ISEE vigente presso l'Ente. Il Comune si impegna previa verifica della disponibilità di cassa , in attesa dell' eventuale incasso del contributi, ad anticipare all'Associazione, l'importo delle quote di rette non versate dalle famiglie che dovessero usufruire di tali agevolazioni.

Art. 5 – Modifiche alla convenzione

Saranno valutati tra le parti eventuali aggiornamenti, riorientamenti, variazioni o integrazioni, compatibili con le finalità dell'azione, che si rendessero necessari in seguito ad esigenze emerse nel corso della realizzazione dell'azione.

Art. 6 – Durata della convenzione

In fase di prima applicazione la presente convenzione ha validità per l'anno educativo in corso 2017/2018 (**mesi da settembre 2017 a luglio 2018**) ai fini dell'acquisto posti e relativi prezzi, avendo ottenuto a fine anno 2017, il Comune ai sensi del finanziamento MIUR DECRETO N. 65/2017, un contributo a tale titolo. Le relative erogazioni saranno disposte in una unica soluzione. A regime la presente convenzione avrà validità per gli anni educativi 2018/2019- 2019/2020- 2020/2021 (periodo dal primo settembre al 31 luglio).

Le parti si riservano la facoltà di rinnovo della presente valutazione previa valutazione di ogni aspetto organizzativo, educativo del servizio e finanziario.

Art. 7 – Registrazione e spese contrattuali

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso.

Art. 8 - trattamento dati personali

Ai sensi del GDPR “Regolamento generale per la protezione dei dati personali- Regolamento UE 2016/679” e del regolamento comunale approvato con delibera consiliare n.24 del 5/6/2018, il Comune di Maleo, in qualità di Titolare del trattamento, designa il Gestore del Nido in convenzione quale Responsabile del trattamento dei dati.

Il Gestore tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento del servizio e si obbliga, in particolare, a trattare i dati di carattere sanitario limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela dell'incolumità fisica del minore.

Il Gestore dichiara di conoscere quanto previsto dal Codice con particolare riguardo alle funzioni del Responsabile del trattamento e si obbliga ad osservare le disposizioni previste dal predetto Codice, nonché a vigilare sull'operato degli Incaricati del trattamento.

Il Gestore è obbligato in solido per gli eventuali danni provocati agli interessati per violazione del Codice stesso.

Le parti convengono di trattare i propri dati personali al solo scopo della gestione amministrativa e contabile del presente contratto e, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 9 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 10 – Controversie

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione le parti, di comune accordo, dichiarano competente il Foro di Lodi.

Per il Comune di Maleo
Il funzionario responsabile
Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

Per la ASS. LE FAVOLE
Il legale rappresentante
Sig. Mauro Sina